PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI, DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

> Adottato con deliberazione consiliare n. 17 in data 25 giugno 1998

TITOLO I - Norme Generali

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta norme e direttive per la concessione delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, in applicazione dell'art. 9 della legge 18 marzo1968, n. 337.

Sono considerati "spettacoli viaggianti", ai sensi dell'art. 2 della citata legge 337 e per quanto oggetto di disciplina regolamentare, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso.

ART. 2 - AREE COMUNALI DISPONIBILI

Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività di cui all'articolo precedente sono indicate in apposito elenco, predisposto dall'Amministrazione Comunale ed aggiornato con periodicità annuale.

L'inclusione di tali aree nel suddetto elenco non costituisce impedimento a che le aree stesse, qualora non richieste o non utilizzate per 1e installazioni di cui all'art. 1, vengano utilizzate per altri scopi.

ART. 3 - GESTIONE DELLE AREE DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Nessuna modifica o alterazione può essere apportata all'area in concessione senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Detta area deve essere restituita nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata in uso al concessionario al quale, in ogni caso, fa carico l'onere di provvedere al ripristino del suolo anche se questo è stato modificato o alterato previa apposita autorizzazione.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 23, il Comune provvederà a far eseguire i lavori necessari a spese del concessionario ai sensi dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 4 - DIVIETO DI OCCUPAZIONE DELLE AREE PRIMA DELLA CONCESSIONE

E' vietata l'occupazione delle aree prima di avere ottenuto la concessione.

L'eventuale trasgressore dovrà lasciare libera l'area non appena invitato a farlo, fatta salva, in ogni caso, l'immediata applicazione nei suoi confronti delle sanzioni previste all'art. 23.

ART. 5 - OBBLIGHI E CONDIZIONI

Il concessionario, prima dell'insediamento, deve versare il corrispettivo relativo alle operazioni di pulizia del suolo pubblico, con le modalità e nella misura stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Inoltre il concessionario dovrà ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo, previo versamento della relativa tassa secondo il disposto del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Tutte le spese relative alla concessione per bolli, stampati, ispezioni, sopralluoghi, collaudi degli impianti, ecc. sono a carico del concessionario. Inoltre, per garantire l'Amministrazione da eventuali danni, inadempienze e violazioni relative alla concessione di suolo pubblico ovvero all'esercizio di forme pubblicitarie autonome, il concessionario dovrà versare depositi cauzionali di ammontare determinato dall'Amministrazione Comunale, per ciascuna delle tipologie spettacolari.

La mancata dimostrazione di avvenuto versamento delle prescritte cauzioni, quando dovute, comporta la perdita di ogni diritto ad installare e gestire impianti sull'area richiesta.

ART. 7 - IMPRESE STRANIERE

Le imprese dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente regolamento ed al possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 8 della legge n. 337/1968, nonché a dimostrare di aver ottenuto il permesso di soggiorno previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 8 - LIMITAZIONE DI SUONI

In occasione dell'installazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento, l'uso degli apparecchi sonori a scopo di imbonimento o per la diffusione di musica, nonché di ogni altro rumore non strettamente necessario per l'esercizio delle varie attività, deve essere moderato e limitato esclusivamente dalle ore 15 alle ore 22, salvo deroghe espressamente disposte dall'Amministrazione Comunale.

In particolare, ove l'esercizio delle attività di spettacolo abbia a svolgersi nelle immediate vicinanze di luoghi destinati al culto, ovvero tradizionali manifestazioni religiose debbano tenersi nelle immediate vicinanze delle attività di cui trattasi, l'uso degli apparecchi sonori è interdetto per il di tempo strettamente indispensabile a consentire la tranquilla effettuazione delle funzioni religiose.

In casi particolari, espressamente individuati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di vietare l'uso degli apparecchi sonori per un lasso di tempo determinato o per tutto il periodo di svolgimento del parco.

TITOLO II - Circhi equestri

ART. 9 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Gli interessati alla concessione di aree per l'installazione di circhi equestri devono inoltrare al Sindaco istanza in carta legale che deve pervenire almeno 90 giorni prima della data prevista per l'installazione.

L'istanza, sottoscritta dal titolare dell'impianto, deve contenere i seguenti dati:

- a) generalità complete del richiedente, sua residenza o sede legale ed eventuale diverso recapito, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) denominazione dell'attrazione di proprietà la denominazione del circo (marchio e logo) deve corrispondere a quanto riportato nel libretto di agibilità da installare quale esattamente risultante dall'autorizzazione ministeriale, precise dimensioni di ingombro. La denominazione dell'impresa circense dovrà risultare uguale sia nella domanda, sia nella concessione, sia nelle forme di pubblicità. Ogni abuso che dovesse verificarsi al riguardo comporterà, oltre alle eventuali sanzioni, l'immediata revoca della concessione:
- numero dei carriaggi, caravan, carri attrezzi e relative dimensioni di massimo ingombro;
- d) numero del contrassegno di cui all'art. 6 della legge n. 337/1968, nonché quello del nulla-osta di agibilità rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
- e) periodo per il quale viene presentata la richiesta.

ART. 10- ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DELL'AREA

Il preventivo benestare di massima circa l'accoglimento dell'istanza deve essere comunicato al richiedente entro il mese successivo all'arrivo in Comune dell'istanza stessa; l'eventuale rinuncia da parte del richiedente ad occupare l'area dovrà essere tempestivamente inoltrata al Comune onde consentire all'Amministrazione di accogliere le richieste di eventuali altri esercenti.

La sistemazione delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità impartite dall'Amministrazione Comunale.

Le stesse aree dovranno essere sgomberate entro tre giorni dal termine di durata del parco, salvo eventuali proroghe disposte dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11 - PERIODO DI FRANCHIGIA

Quando una determinata area risulti già assegnata, ancorché provvisoriamente, l'Amministrazione Comunale non può prendere in considerazione alcuna istanza di altra impresa volta ad ottenere l'occupazione della stessa area per il periodo di tempo decorrente dal 45° (quarantacinquesimo) giorno precedente quello di inizio dell'attività della precedente impresa circense.

Nell'esame ed eventuale accoglimento di istanze concorrenti per il medesimo periodo e per la stessa area deve essere seguito il criterio cronologico di presentazione dell'istanza.

TITOLO III - Singole attività dello spettacolo viaggiante

ART. 12 - MANIFESTAZIONI RICORRENTI

Sono da intendersi ricorrenti quelle manifestazioni che hanno luogo annualmente nel medesimo sito e nello stesso periodo, per lo più concomitanti con particolari manifestazioni in occasione delle quali, per consuetudine, vengono installate attività dello spettacolo viaggiante.

Il calendario delle predette manifestazioni è approvato dall'Amministrazione Comunale ed è aggiornato annualmente.

ART. 13 - MANIFESTAZIONI OCCASIONALI

Sono da intendersi occasionali non solo quelle manifestazioni che non ricorrono con cadenze prestabilite, ma anche quelle che l'Amministrazione ritenga di autorizzare in aree non comprese nell'elenco di cui all'art.2.

Le attività dello spettacolo viaggiante installate nell'ambito di siffatte manifestazioni devono comunque osservare integralmente le disposizioni dettate dal presente regolamento.

ART. 14 - ORGANICO FUNZIONALE

Per organico funzionale si intende la composizione quantitativa e qualitativa di una manifestazione ricorrente in ordine alle attrazioni presenti alla stessa, al fine di renderla il più funzionale possibile sia dal punto di vista delle aspettative e della consistenza dell'utenza, sia da quello degli interessi economici degli operatori.

Nel parco non possono essere installate più attrazioni di uguale denominazione ministeriale, salvo quelle classificate come "tiri", nel numero massimo di due.

Sono comunque fatti salvi diritti eventualmente acquisiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Nel rispetto ed in applicazione delle norme regolamentari l'organico funzionale relativo a ciascuna manifestazione ricorrente deve prevedere:

- a) la definizione della tipologia delle attrazioni ammesse, sulla base degli appositi elenchi ministeriali:
- b) l'indicazione del numero di concessioni accordabili per ciascun tipo di attrazione.

L'organico funzionale relativo a ciascuna manifestazione è determinato dalla Giunta Comunale ed è aggiornato annualmente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 17 punto 3.

Le piccolissime attrazioni (pugnometri, oroscopi, basket, cannoncini forza muscolare, braccio di ferro ecc.), munite di regolare nulla osta di agibilità e di domanda, saranno inserite nel parco a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e non costituirà valutazione ai fini dell'acquisizione del punteggio. Eventuali cambi saranno consentiti solo all'interno dello stesso raggruppamento.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Sono considerate attività complementari al parco i banchi di dolciumi in genere e di zucchero filato.

I titolari, al fine dell'assegnazione del posto, devono sottostare alle norme di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dalla legge 28 marzo 1991 n. 112 e dal D.M. 4 giugno 1993 n. 248.

I generi posti in vendita devono essere esclusivamente quelli indicati sull'autorizzazione amministrativa in possesso dell'assegnatario.

All'atto della presentazione della domanda di ammissione al parco è necessario produrre copia dell'autorizzazione amministrativa nonché copia dell'autorizzazione sanitaria personale.

Per le attività complementari verrà predisposta apposita graduatoria secondo i criteri previsti da punti a), c) e d) del successivo art. 18.

Qualora il titolare di attività complementari acquisisca attrazioni dello spettacolo viaggiante non potrà far valere il punteggio acquisito nella graduatoria di cui sopra.

Le attività complementari fanno parte dell'organico del parco divertimenti e la loro sistemazione non dovrà ostacolare la collocazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

ART. 15 - ATTRAZIONE NOVITÀ

Quando l'ampiezza dell'area lo consenta è facoltà dell'Amministrazione autorizzare, anche in deroga alle previsioni dell'organico funzionale, l'installazione di grandi o medie attrazioni che costituiscano novità per il parco.

Sono considerate "novità" quelle attrazioni che non presentano alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco, non costituiscono semplici innovazioni e modifiche di attrazioni esistenti e che, in ogni caso, abbiano caratteristiche tali da risultare altamente spettacolari e di grande capacità di richiamo per il parco stesso.

L'inserimento di attrazioni "novità" potrà essere consentita quando la concessione non comporti l'esclusione, per insufficienza di spazio, di concessionari aventi diritto.

La concessione sarà rilasciata "una tantum" e non costituirà titolo di anzianità di frequenza anche se la medesima attrazione, in mancanza di altre novità e nel rispetto dei diritti degli altri attrazionisti ammessi al parco, potrà partecipare per più anni.

<u>ART. 16 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</u>

Gli interessati alla concessione di aree devono inoltrare al Sindaco istanza in carta legale che deve pervenire entro il termine perentorio del 30° (trentesimo) giorno antecedente a quello di inizio dell'attività.

L'istanza, sottoscritta dal titolare dell'impianto, deve contenere i seguenti dati:

- a) generalità complete del richiedente, sua residenza o sede legale ed eventuale diverso recapito, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) denominazione dell'attrazione di proprietà da installare quale esattamente risultante dall'autorizzazione ministeriale, precise dimensioni d'ingombro;
- c) numero dei carriaggi, caravan, carri attrezzi e relative dimensioni di massimo ingombro;
- d) periodo per il quale viene presentata la richiesta.

All'istanza dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione ministeriale.

ART. 17 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE - CRITERI

L'assegnazione delle aree per le manifestazioni ricorrenti viene fatta sulla base dei seguenti criteri:

- Assegnazione costante ai titolari di attrazioni i quali, in base ai requisiti di cui al successivo articolo, vantino un diritto di precedenza su altri richiedenti per attrazioni similari o concorrenti;
- 2. Rotazione dell'assegnazione nel caso in cui più richiedenti per attrazioni similari o concorrenti possiedano somma equivalente di requisiti;
- 3. Assegnazione "una tantum" costituenti novità ai sensi del precedente art. 15.

L'assegnazione di cui al punto 3 non conta ai fini del computo dell'anzianità di frequenza.

Il preventivo benestare di massima circa l'accoglimento dell'istanza deve essere comunicato almeno 20 giorni prima della data di inizio del parco; l'eventuale rinuncia da parte del richiedente ad occupare l'area dovrà essere tempestivamente inoltrata al Comune onde consentire all'Amministrazione di accogliere le richieste di eventuali altri esercenti.

La sistemazione delle abitazioni e degli automezzi adibiti al trasporto avrà luogo nelle località determinate e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

Le stesse aree dovranno essere sgomberate entro tre giorni dal termine di durata del parco stesso, salvo eventuali proroghe disposte dal Sindaco.

ART. 18 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE - REQUISITI - GRADUATORIA

Per l'assegnazione delle concessioni delle aree ai titolari delle varie attrazioni si deve tenere conto del punteggio raggiunto da ciascuno di essi sulla base dei seguenti elementi:

a) Anzianità di frequenza alla manifestazione interessata, riferita all'attrazione che si intende Punti per ogni anno 2.00 impiantare

b) Anzianità di mestiere, riferita specificamente all'attrazione che si intende impiantare ed all'ultimo risultante sul nulla-osta ministeriale	Punti per ogni anno	0.25
c) Anzianità di appartenenza alla categoria del- lo spettacolo viaggiante o degli ambulanti	Punti per ogni anno	0.10
d) Anzianità di domanda con la stessa attrazione (senza interruzioni)	Punti per ogni anno	0.10

Tutti i requisiti sopra indicati sono strettamente personali e, come tali, non cedibili o trasferibili ad altra persona sotto qualsivoglia forma.

In deroga al precedente comma, in caso di: decesso, invalidità permanente per causa di lavoro, raggiunti limiti di età pensionabile del titolare, cessazione dell'attività con conseguente restituzione dell'autorizzazione ministeriale, l'anzianità di frequenza viene riconosciuta al subentrante se questi è l'erede oppure familiare convivente e coadiuvante del dante causa.

ART. 19 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE - OBBLIGHI

E' fatto obbligo ai concessionari, siano essi a posto fisso od a rotazione, di occupare l'area loro assegnata con l'attrazione per la quale la concessione è stata data e per l'intero periodo di durata della manifestazione.

Ogni sottrazione a tale obbligo, comunque poste in essere, comporta le sanzioni di cui al successivo art. 23.

La sospensiva della concessione, ovvero l'assenza alla manifestazione, potrà essere accordata, ovvero giustificata, per non più di due volte in un quinquennio ed esclusivamente nei seguenti casi adeguatamente documentati:

- 1) rifacimento o modifica sostanziale dell'attrazione;
- 2) costruzione di una nuova attrazione;
- 3) cambio in corso dell'attrazione;
- 4) danno improvviso all'attrazione:
- 5) malattia improvvisa del concessionario, del coniuge, di un suo parente convivente sino al 2° grado o affine convivente sino al 2° grado.

La richiesta di sospensiva o la giustificazione dell'assenza deve pervenire agli uffici comunali entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno antecedente quello di inizio dell'attività.

Non ricorrendo i casi predetti, il mancato impianto o l'abbandono anticipato dell'area assegnata determinano l'esclusione dalla concessione di tale area per anni due, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al 2° comma.

ART. 20- ASSEGNAZIONE DELLE AREE - LISTA D'ATTESA

La lista d'attesa rappresenta un diritto ad occupare un posto in organico per quegli attrazionisti che abbiano i requisiti previsti all'art. 18, non appena detto posto si renda vacante.

La lista si articola in tante graduatorie quante sono le specie di mestieri e le aree previste nell'elenco di cui all'art. 2 e sono tenute costantemente aggiornate dal competente ufficio comunale.

Per aver diritto ad essere inseriti in lista d'attesa gli interessati devono produrre istanza per ottenere la concessione di una determinata area per una determinata attrazione e riproporre l'istanza stessa annualmente, sino a che il richiedente non possa essere inserito nell'organico dell'area interessata.

Il punteggio acquisito nella lista di attesa sarà azzerato al momento di ingresso definitivo nell'organico del parco. All'attrazionista verrà riconosciuto esclusivamente nel corso del 1° anno il punteggio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 18.

L'interruzione della presentazione dell'istanza produce l'immediata cancellazione dell'interessato dalla relativa lista d'attesa.

ART. 21 - CAMBIO DI ATTRAZIONE

Il cambio di attrazione sarà consentito, senza perdita di punteggio, quando l'attrazione che si intende installare sia corrispondente ad un posto vacante previsto dall'organico funzionale dell'area frequentata.

Ove il richiedente il cambio non possa essere collocato in organico, sarà inserito nella lista d'attesa corrispondente.

ART. 22 - DELEGATI DI PARCO

Gli operatori dello spettacolo viaggiante che installano le loro attrazioni in un parco divertimento ovvero che, in accordo con l'Amministrazione Comunale, attivano l'esercizio di un nuovo parco, debbono nominare dei propri rappresentanti, detti "delegati di parco", i cui nominativi, preventivamente individuati all'inizio dell'attività del parco stesso, devono essere segnalati mediante nota scritta al competente ufficio comunale.

Spetta ai delegati di parco:

- promuovere la gestione comune dei servizi necessari al buon funzionamento del parco;
- adottare tutti i provvedimenti disposti dall'Amministrazione Comunale, attinenti all'organizzazione ed alla gestione della manifestazione, nonché alle iniziative promozionali

e pubblicitarie;

- collaborare con l'Amministrazione Comunale per assicurare il rispetto di tutte le normative che regolano lo svolgimento delle attività proprie dei parchi di divertimento;
- assicurare il giusto riparto delle spese organizzative, gestionali e tariffarie a carico degli operatori partecipanti al parco;
- provvedere alla costituzione ed alla gestione dei servizi necessari al funzionamento dell'area;
- concordare con il competente ufficio comunale le modalità di istituzione e funzionamento dei servizi di pulizia per la rimozione periodica e finale dei rifiuti dall'area del parco.

TITOLO IV - Norme di chiusura e finali

ART. 23 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando il fatto non costituisca reato punibile con altre leggi, sono accertate e punite secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La sanzione amministrativa dovuta per le trasgressioni è fissata nel minimo di £. 100.000 e nel massimo di lire 1.000.000.

Per le trasgressioni che rivestono particolare gravità, compresa la morosità ai disposti del presente regolamento, il Sindaco può disporre la revoca della concessione e l'esclusione, sia temporanea che permanente, dalla frequenza ai parchi di divertimento e dalle aree di sosta da parte del trasgressore.

ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'organo regionale di controllo e la pubblicazione prevista dallo statuto.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Aree comunali disponibili
- Art. 3 Gestione delle aree da parte dei concessionari
- Art. 4 Divieto di occupazione delle aree prima della concessione
- Art. 5 Obblighi e condizioni
- Art. 6 Oneri del concessionario
- Art. 7 Imprese straniere
- Art. 8 Limitazione di suoni

TITOLO II - CIRCHI EQUESTRI

- Art. 9 Termini e modalità di presentazione delle istanze
- Art. 10 Assegnazione e concessione dell'area
- Art. 11 Periodo di franchigia

TITOLO III - SINGOLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

- Art. 12 Manifestazioni ricorrenti
- Art. 13 Manifestazioni occasionali
- Art. 14 Organico funzionale
- Art. 15 Attrazione novità
- Art. 16 Termini e modalità di presentazione delle istanze
- Art. 17 Assegnazione delle aree Criteri
- Art. 18 Assegnazione delle aree Requisiti Graduatoria
- Art. 19 Assegnazione delle aree Obblighi
- Art. 20 Assegnazione delle aree Lista d'attesa
- Art. 21 Cambio di attrazione
- Art. 22 Delegati di parco

TITOLO IV - NORME DI CHIUSURA E FINALI

- Art. 23 Sanzioni
- Art. 24 Entrata in vigore

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n.	17 in data 25 giugno 1998
PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 30.6.1998 al 14.7.1998	
DIVENUTO esecutivo il 30 luglio 1998	
RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 31.7.1998 al 14.8.19	998
VISTO:	
IL SINDACO (Dr. Silvano BERTALOT)	IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Bruno BERTALMIO)